

PARERE N. 153 DEL 23 settembre 2015

PREC 10/15/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dalla società Il Costruire s.a.s. - "Procedura aperta per l'affidamento dei lavori del Programma operativo nazionale FESR "ambienti per l'apprendimento" - Asse II "qualità degli ambienti scolastici" obiettivo C – "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti" – Plesso Lambruschini – I.C. Marconi" – Lavori di riqualificazione del plesso Lambruschini di Don Minzoni, 1 – Palermo" - Importo a base di gara: € 258.529,36 - S.A. Istituto Comprensivo Statale G. Marconi di Palermo.

Obbligo di sopralluogo – modalità di svolgimento del sopralluogo – prescrizioni della *lex specialis* – esigenze organizzative dell'amministrazione, garanzia della *par condicio* e della massima partecipazione dei concorrenti

Rientra nella facoltà dell'amministrazione definire nella *lex specialis* le modalità di svolgimento del sopralluogo da parte dei concorrenti, al fine di poter organizzare la propria attività e di calendarizzare lo svolgimento delle operazioni di sopralluogo, in considerazione anche delle specifiche esigenze connesse ai luoghi interessati dall'appalto. Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della *par condicio* e dell'anonimato dei partecipanti e contemperando i diversi interessi coinvolti: da un lato, assicurare la massima partecipazione alla gara, evitando di fissare date di sopralluogo troppo vicine alla data di pubblicazione del bando e, dall'altro, garantire un lasso di tempo dopo lo svolgimento del sopralluogo che possa considerarsi congruo per la formulazione dell'offerta, evitando di fissare date troppo vicine al termine finale per la presentazione della domanda.

Articolo 70 del d.lgs. n. 163/2006

Articolo 106 del d.p.r. n. 207/2010

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere, prot. n. 95978 dell'8 settembre 2014, con la quale la società Il Costruire s.a.s. contestava la mancata concessione del sopralluogo da parte della stazione appaltante, per non aver presentato la richiesta di appuntamento nei dieci giorni antecedenti alla scadenza del termine, come indicato nella *lex specialis*;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 30 gennaio 2015;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO che la questione giuridica controversa prospettata dall'istante può essere decisa ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;

CONSIDERATO che il bando di gara, al punto 6.1, stabiliva che l'offerta era subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi di esecuzione contrattuale e che l'appuntamento doveva essere fissato con l'amministrazione non oltre dieci giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta;

CONSIDERATO, altresì, che rientra nella facoltà dell'amministrazione definire nella *lex specialis* le modalità di svolgimento del sopralluogo da parte dei concorrenti, al fine di poter organizzare la propria attività e di calendarizzare lo svolgimento delle operazioni di sopralluogo, in considerazione anche delle specifiche esigenze connesse ai luoghi interessati dall'appalto;

CONSIDERATO, inoltre, che al riguardo l'Autorità, nei propri bandi tipo, ha rilevato che tale facoltà debba essere esercitata nel rispetto della *par condicio* e dell'anonimato dei partecipanti e che l'amministrazione, nel definire tali regole, deve in ogni caso contemperare i diversi interessi coinvolti: da un lato, assicurare la massima partecipazione alla gara, evitando di fissare date di sopralluogo troppo vicine alla data di pubblicazione del bando e, dall'altro, garantire un lasso di tempo dopo lo svolgimento del sopralluogo che possa considerarsi congruo per la formulazione dell'offerta, evitando di fissare date troppo vicine al termine finale per la presentazione della domanda;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, l'amministrazione nella *lex specialis* ha ritenuto che il lasso temporale di dieci giorni antecedenti al termine di presentazione delle offerte fosse un tempo congruo sia per organizzare la propria attività e gli accessi dei concorrenti, sia per la formulazione da parte dei concorrenti medesimi di un'offerta consapevole, dopo aver preso visione dei luoghi di esecuzione del contratto;

RITENUTO, pertanto, alla luce di tali considerazioni, che, nel caso di specie, sia corretta la scelta dell'amministrazione di stabilire delle regole per lo svolgimento del sopralluogo e, conseguentemente, di non ammettere al sopralluogo un operatore economico che si sia presentato nell'istituto scolastico per svolgere il prescritto sopralluogo, senza aver rispettato il suindicato termine ritenuto congruo dall'amministrazione per lo svolgimento delle operazioni di visita dei luoghi di esecuzione contrattuale

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, corretta la scelta dell'amministrazione di non ammettere al sopralluogo il concorrente che non abbia rispettato le modalità operative definite nella *lex specialis* per lo svolgimento delle operazioni di visita dei luoghi di esecuzione del contratto.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 ottobre 2015

Il Segretario Maria Esposito